



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:

dott. Giuseppe Di Salvo	Presidente
dott. Maurizio Manzi	Giudice Relatore
dott.ssa Flora Mazzaro	Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento civile di 1° grado iscritto al n. 7375/2024 del R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 14.04.2026, vertente

T R A

Parte_1, nato ad Avezzano il 13/02/1961, C.F. *C.F._1*, residente in Roma, Via Fondachelli Fantina n. 33, elettivamente domiciliato in Roma in Viale Angelico n. 38, presso lo studio dell'Avv. Marco Lanzilao, dal quale è rappresentato e difeso come da delega depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

Email_1

ATTORE

E

LA INVESTIMENTI **CP_1** C.F. e P.I. **P.IVA_1** con sede in Roma, Via del Maggiolino n. 72, in persona del legale rappresentante *pro tempore ed amministratore unico*, Sig. **Controparte_2** elettivamente domiciliata in Terracina (LT), Via Porta Romana n°9, presso lo studio dell'Avv. Luca Maragoni, dal quale è rappresentata e difesa giusta delega su foglio separato allegato alla comparsa di risposta, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 0773/ 705785 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: **Email_2**

CONVENUTA

MATERIA: Impugnazione di delibera assembleare

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PARTE ATTRICE: nell'atto di citazione così concludeva:

“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,

*1) in via preliminare sospendere gli effetti dell'assemblea sociale di **Controparte_3** del 16.04.2024 iscritta in CC.IAA. Roma come da separato ricorso (all. 14);*

*2) in via principale e nel merito dichiarare illegittima/inefficace/nulla ovvero annullare e/o revocare l'impugnata assemblea sociale di **Controparte_3** del 16.04.2024 non iscritta in CC.IAA. Roma, per i motivi espressi in parte narrativa.*

In ogni caso, con vittoria di diritti, spese e competenze per il presente giudizio, oltre accessori di legge”.

PARTE CONVENUTA: nelle note del 22.01.2026 precisava le seguenti conclusioni:

“A) in via preliminare dichiarare la propria incompetenza in favore del collegio arbitrale come previsto dall'art. 28 dello Statuto (Clausola Arbitrale) della società convenuta;

B) nel merito rigettare la domanda attorea siccome integralmente infondata sia in fatto che in diritto;

C) in via subordinata dichiarare cessata la materia del contendere in virtù della delibera assembleare del 25/06/2024.

Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dello scrivente procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.”.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. in data 23.05.2024 il Sig. *Parte_1* conveniva in giudizio dinanzi all'intestato ufficio *Controparte_3* esponendo in fatto che:

- esso attore era socio di *Controparte_3* per la quota del 30% del capitale sociale;
- esso istante era stato, altresì, amministratore unico di *Controparte_3* sino al 29.12.2023, data in cui si era tenuta, seppur in via illegittima, un'assemblea in cui esso esponente era stato revocato dal proprio incarico per poi essere sostituito da un altro amministratore, individuato nella persona del Sig. *Controparte_2*
- con raccomandata del 02.11.2023, il Sig. *Controparte_2* nella qualità di legale rappresentante *pro tempore* della Life 120 Company s.r.l., socia di *Controparte_3* nella misura del 30% del capitale sociale, aveva chiesto di convocare un'assemblea per la nomina del nuovo amministratore;
- esso attore, trovandosi costretto a redigere la relazione finale sulla propria gestione, a raccogliere tutti i documenti societari da consegnare al suo successore e, in ogni caso, essendo in prossimità della chiusura dell'esercizio annuale, in data 20.11.2023 si era, pertanto, rivolto alla *CP_4* depositaria dei libri contabili nonché delle scritture sociali, onde ottenerne la restituzione;
- la *CP_4* aveva fornito riscontro a tale richiesta affermando di non essere in possesso della documentazione de qua, in quanto il Sig. *Controparte_2* amministratore o socio di più società clienti della *CP_4* aveva arbitrariamente deciso di ritirare la documentazione amministrativa di *Controparte_3* e di nominare un nuovo commercialista (la dott.ssa *Persona_1*);
- esso istante, in data 14.11.2023, aveva convocato per il 14.12.2023 l'assemblea richiesta dal Sig. *Controparte_2* in data 02.11.2023;
- l'assemblea, a causa di un evento sopravvenuto, con missiva del 12.12.2023, era stata differita al 09.01.2024;
- il Sig. *Controparte_2* con p.e.c. del 13.12.2023, aveva quindi chiesto di convocare una nuova assemblea alla scadenza del termine di otto giorni;
- il Sig. *Controparte_2* con p.e.c. del 21.12.2023, lamentandosi dell'inerzia di esso esponente, aveva disposto la convocazione in proprio dell'assemblea per il 29.12.2023, da tenersi in Aprilia alla via Pontina km 47,00;

- il verbale di tale assemblea era stato iscritto presso la Camera di Commercio in data 05.02.2024 e solo successivamente a tale adempimento esso attore era venuto a conoscenza di essere stato revocato dalla carica di amministratore;

- avverso detta delibera assembleare era stata presentata apposita domanda di annullamento ex art. 2377 c.c. e la stessa era stata iscritta al R.G. n. 14451/2024 con udienza al 10.10.2024;

- in data 16.04.2024 era stata celebrata una nuova assemblea, convocata in data 08.03.2024, avente il seguente ordine del giorno:

“1. aumento capitale sociale da euro 10.000,00 ad euro 100.000,00;

2. modifica dell’art. 6 dello statuto, abrogazione diritto di prelazione del socio e clausola di gradimento per atto di cessione inter vivos;

3. trasformazione della società da s.r.l. a società in accomandita semplice ex art. 2500 sexies c.c.”;

- attesa l’invalidità dell’assemblea del 29.12.2023 anche la successiva assemblea del 16.4.2024 era affetta da invalidità, seppur derivata;

- in data 06.05.2024 la società convenuta aveva indetto un’ulteriore assemblea, convocata per il 09.06.2024, avente il seguente ordine del giorno:

“1. approvazione del bilancio al 31.12.2023;

2. dimissione e nomina del nuovo amministratore”;

- in tale circostanza era stato altresì affermato che il bilancio al 31.12.2023 avrebbe potuto essere consultato presso la sede sociale a decorrere dalla data dell’08.05.2024.

Parte attrice, tanto premesso in fatto, deduceva quindi:

- l’invalidità della delibera assunta in data 29.12.2023 a causa dell’illegittima usurpazione, da parte della socia Life 120 Company s.r.l., delle prerogative riconosciute in via esclusiva all’amministratore unico in fase di convocazione, con violazione dell’art. 11 dello statuto, ai sensi del quale era previsto che qualora l’assemblea fosse stata convocata in luogo diverso dalla sede della società, era fatto obbligo di invio dell’avviso di convocazione entro il più ampio termine di venti giorni, nel caso di specie non osservato;

- la conseguente invalidità della delibera assunta in data 16.04.2024, in quanto resa da un’assemblea convocata da un amministratore illegittimamente nominato.

Parte attrice concludeva, quindi, come in epigrafe riportato.

Con comparsa depositata in data 10.07.2024 si costituiva Controparte_3 la quale eccepiva:

- il difetto di competenza dell’adito ufficio, attesa la sussistenza, all’art. 28 dello statuto sociale, di apposita clausola arbitrale secondo cui: *“per ogni controversia che dovesse intervenire tra i soci e*

la società e tra i soci stessi nonché per le controversie promosse da amministratori e sindaci o instaurate contro di loro, la soluzione potrà essere devoluta ad un arbitrato amministrato in base al regolamento della Camera arbitrale presso la Camera di Commercio del luogo ove ha sede la società al quale espressamente aderisce. Il Collegio, composto di tre arbitri nominati dalla stessa camera arbitrale, adotterà la procedura irrituale per la soluzione della controversia con giudizio secondo diritto”;

- in via subordinata l’opportunità di riunire il presente giudizio a quello recante R.G. n. 14451/2024 (in cui era stata chiesta la sospensione della delibera assembleare del 29.12.2023 nonché la declaratoria di illegittimità/inefficacia/nullità/annullamento della stessa) attesa la sussistenza di profili di connessione, sia soggettivi che oggettivi;

- l’infondatezza nel merito della domanda di parte attrice, in quanto:

a) il differimento della celebrazione dell’assemblea non era determinato dalla necessità di reperire la documentazione contabile della società, bensì “a causa di un sopravvenuto impedimento”, peraltro del tutto imprecisato;

b) a fronte della condotta dilatoria del Sig. Pt_1 la socia Life 120 Company s.r.l. si era vista costretta a procedere alla convocazione dell’assemblea;

c) il Sig. Pt_1 era stato regolarmente informato, con p.e.c. del 21.12.2023, della convocazione dell’assemblea del 29.12.2023;

d) in data 25.06.2024 si era tenuta una nuova assemblea dei soci, nel corso della quale il Sig. Controparte_2 aveva rassegnato le proprie dimissioni ed il Sig. Pt_1 era stato nuovamente nominato amministratore della società.

Parte convenuta concludeva, quindi, come in epigrafe riportato.

Pendente il giudizio di merito il Sig. Pt_1 proponeva un ricorso cautelare teso ad ottenere la sospensione dell’efficacia della delibera impugnata.

Il predetto ricorso era respinto con ordinanza del 19.06.2024, avverso la quale non era proposto reclamo.

La causa veniva istruita in via documentale per poi essere rimessa al collegio per la decisione all’udienza del 14.04.2026, previa concessione dei termini di cui all’art. 189 c.p.c..

Motivi della decisione

In primis occorre chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto l’impugnazione, per invalidità derivata, della delibera resa dall’assemblea di Controparte_3 in data 16.04.2024, non potendo

trovare ingresso le ulteriori questioni poste dall'attore con le memorie ex art. 171-ter n. 2 c.p.c., essendo le stesse deputate alla replica alle domande ed alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, a proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande o delle eccezioni nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché a indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali.

Orbene, nel caso di specie, entrambe le parti in causa hanno omesso di depositare le memorie ex art. 171-ter c.p.c.

Ne consegue che, non avendo parte convenuta formulato domande ed eccezioni nuove né modificato quelle contenute nella comparsa di costituzione e risposta, parte attrice avrebbe dovuto replicare alle difese di controparte con la memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c.

Tanto premesso, secondo la prospettazione attorea, la delibera resa in data 16.04.2024 sarebbe viziata in quanto assunta sulla scorta di altra delibera, quella del 29.12.2023, nulla per vizi afferenti alla procedura di convocazione.

Si precisa, inoltre, che in occasione di tale assemblea, oggetto di impugnazione nel diverso giudizio recante R.G. n. 14451/2024, definito in primo grado con sentenza n. 14095/2025 del 13.10.2025, il Sig. Pt_1 era stato revocato dalla carica di amministratore unico della medesima società.

Orbene in via pregiudiziale deve essere accolta la eccezione sollevata dalla convenuta, attesa l'effettiva sussistenza, all'art. 28 dello statuto sociale, di apposita clausola compromissoria, a mente della quale *“per ogni controversia che dovesse intervenire tra i soci e la società e tra i soci stessi nonché per le controversie promosse da amministratori e sindaci o instaurate contro di loro, la soluzione potrà essere devoluta ad un arbitrato amministrato in base al regolamento della Camera arbitrale presso la Camera di commercio del luogo ove ha sede la società al quale espressamente si aderisce”*.

La questione sottesa alla presente controversia rientra, infatti, tra quelle indicate nella clausola, avendo ad oggetto, innanzitutto, l'impugnazione di una delibera di revoca dell'odierno attore dalla carica di amministratore unico di Controparte_3

Ne consegue la fondatezza delle argomentazioni spese dalla società convenuta circa l'opponibilità di detta eccezione all'istante; ciò nonostante la clausola sia formulata in termini facoltativi, nella parte in cui prevede che la soluzione delle controversie di cui si è riferito “potrà” essere devoluta ad un Collegio arbitrale.

Infatti, come affermato dalla Suprema Corte, *“l'impiego di un verbo modale reggente non vale a dedurre la mera facoltatività, e dunque la non obbligatorietà, dell'arbitrato quale strumento di*

definizione delle future controversie tra le parti” (cfr. Cass. Civ. Sez. VI del 28.10.2015).

Ord. n°22039

Tale orientamento poggia sulla condivisibile considerazione secondo cui *“la disponibilità dell’azione comporta di necessità che il suo esercizio - sia l’azione proposta davanti al giudice, o sia essa proposta davanti ad un arbitro (e come che debba qualificarsi quest’ultimo caso) - si configuri come una mera facoltà della parte che vi ha interesse, o come un onere per conseguire la tutela giurisdizionale o arbitrale (dunque, mai come un obbligo, e meno che mai come un dovere); onere al quale corrisponde, dall’altra parte, una posizione di mera soggezione (e dunque, anche in tal caso, non propriamente di obbligo o di dovere). È infatti sufficiente tener fermo questo punto, per concluderne che in nessun caso le parti avrebbero potuto correttamente usare, per il ricorso all’arbitrato, verbi significanti dovere o obbligo, come invece si pretende con il motivo in esame. E, se questo era l’unico modo lessicalmente corretto per esprimere la volontà delle parti, di riservare ad un collegio arbitrale la soluzione non negoziata della controversia, è altresì vera la proposizione reciproca; l’espressione adoperata non può avere - sul piano giuridico - se non questo significato, perché, altrimenti, non avrebbe alcun significato concorrente al regolamento dei rapporti contrattuali, limitandosi a prevedere una generica facoltà di compromettere in arbitri, che sarebbe stata loro data anche in assenza della clausola”*.

Occorre infine escludere che la controversia in esame rientri tra quelle vertenti su diritti indisponibili, avendo ad oggetto un accertamento teso a dichiarare l’invalidità derivata di una delibera successiva a quella di revoca dell’amministratore di una s.r.l. per vizi formali, afferenti al procedimento di convocazione dell’assemblea.

In conclusione deve affermarsi l’operatività della clausola compromissoria prevista dall’art. 28 dello statuto della società convenuta.

Vertendosi in ambito di clausola istitutiva di una procedura di arbitrato irrituale, *“la devoluzione della controversia ad arbitrato irrituale, in forza di espressa clausola è intesa a far valere la improponibilità della domanda e non pone questione di competenza, che si avrebbe ove fosse stata fatta valere la devoluzione ad arbitrato rituale”* (cfr. Cass. Civ. Sez. I Sent. n° 10332 del 19.05.2016).

Le spese di lite, ivi comprese quella della fase cautelare, seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, facendo applicazione dei parametri minimi in ragione del rilievo che non è stato esaminato il merito della contesa.

P.Q.M.

Il Tribunale Civile di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:

1) **dichiara** l'improponibilità della domanda in ragione della operatività della clausola compromissoria prevista dall'art. 28 dello statuto di *Controparte_3*

2) **condanna** il Sig. *Parte_1* a rifondere in favore della società convenuta e, per essa nei confronti del procuratore distrattario, le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 4.200,00, di cui € 1.600,00 quanto alla fase cautelare e di cui € 2.600.00 quanto alla fase di merito, oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.

Così deciso il 21 aprile 2026 nella camera di consiglio del Tribunale Civile di Roma

Il Giudice Estensore

Dott. Maurizio Manzi

Il Presidente

Dott. Giuseppe Di Salvo